



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo il debitore residente in Provincia di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, svolgendo allo stato attività di lavoro dipendente ed avendo in passato rivestito il ruolo di socio di una società di capitali, con conseguente esclusione della sua fallibilità personale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in evidente stato di sovraindebitamento, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

- il ha infatti maturato esposizioni debitorie (per la gran parte nella sua qualità di garante delle obbligazioni contratte dalle società di cui era socio e legale rappresentante) per circa un milione e mezzo di euro ed è titolare di un patrimonio liquidabile di valore nettamente inferiore al proprio debito (l'immobile di cui è proprietario è stato valutato in circa 200.000 euro);

- il debitore percepisce poi un reddito mensile pari ad euro 1.600,00, importo che come si dirà è inferiore alle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, di modo che non è in grado di far fronte ai propri rilevanti debiti con il proprio reddito;

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore; ha esposto le ragioni, non imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà del ricorrente, consistenti nell'immobile sito in nonché dal controvalore liquidabile del fondo pensione dallo stesso detenuto;

rilevato che il ricorrente percepisce uno stipendio netto medio pari ad euro 1.600,00 mensili, rispetto ad un fabbisogno familiare stimato dall'OCC in misura pari ad euro 1.948,00,

destinato ad essere incrementato a seguito della vendita dell'immobile adibito a casa familiare;

ritenuto, ciò posto, che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) possa essere fissato in misura pari alla somma stimata dall'OCC, di modo che il ricorrente è autorizzato a trattenere l'intero reddito mensile, salvo eventuali futuri incrementi e fatto salvo il contributo volontario di 100,00 euro dallo stesso offerto (che il si è dichiarato disponibile ad incrementare nel caso di miglioramento delle proprie condizioni economiche);

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. Antonio Giovanni Grassi, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ferma la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni in corso a norma dell'art. 14- novies Legge 23/2012;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo, per estratto e con esclusione dei dati sensibili, per un periodo di due mesi;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sesties* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.;

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 1.948,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 10 dicembre 2020.

Il giudice

dr. Elena Gelato